

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 430}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COSTAMAGNA e MAGGIONI

Presentata il 17 settembre 1976

Adeguamento dei ruoli organici del personale amministrativo della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge — che riproduce, con alcune modifiche, la proposta n. 3362 della passata legislatura — intende riordinare i ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti — limitatamente alle carriere di concetto, esecutiva (compreso il ruolo di dattilografia) ed ausiliaria — in relazione ad effettive esigenze dell'istituto, sostanzialmente nei termini proposti dalla stessa amministrazione alle autorità del Governo fin dal 1969 e quindi fatti propri dai sindacati CGIL, CISL, UIL ed UNSA in un documento inviato al presidente della Corte, in occasione della presentazione del disegno di legge recante « Norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni » (Senato, n. 1571, VI legislatura).

Il 26 novembre 1969 il consiglio di amministrazione della Corte dei conti, rispondendo al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, che lo aveva invitato a pronunciarsi in merito alla ristrutturazione dei servizi ed alla revisione dei ruoli del personale non di magistratura, aveva affermato la necessità di un adeguamento delle dotazioni organiche mettendone in risalto la insufficienza in relazione alla crescente mole di lavoro degli uffici di controllo e delle delega-

zioni regionali. Una situazione che non può dirsi globalmente modificata neppure dal decentramento regionale, come dimostra la presenza, in quasi tutti gli uffici della Corte, di personale « distaccato » dalle amministrazioni controllate.

Nella sua relazione al Ministro, il consiglio di amministrazione della Corte segnalava, in particolare, l'esigenza di attribuire alla carriera di concetto ordinaria, istituita successivamente col decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, una dotazione organica sufficiente ad assorbire l'attuale personale della carriera esecutiva di fatto impegnato in funzioni (la revisione contabile) proprie della carriera superiore. La Corte sollecitava, altresì, una riduzione della dotazione organica della carriera esecutiva, anche in considerazione della istituzione della carriera di meccanigrafia, e l'aumento del contingente dei dattilografi carenti in ogni servizio ed in particolare nel settore del contenzioso pensionistico di guerra. Infine l'amministrazione chiedeva che fosse risolto il problema dei « distaccati ».

I problemi cui si è fatto riferimento sono stati recentemente affrontati da vari disegni e proposte di legge e le stesse Confederazioni, con la firma del documento cui si è fatto

cenno all'inizio, e che si muove nella stessa ottica di questa proposta di legge, hanno dimostrato di non considerare, come si suol dire, « corporativa » l'esigenza prospettata dal personale della Corte dei conti. La funzionalità dell'istituto, al quale la Costituzione assegna una posizione particolare ed essenziale attribuendogli il compito di assicurare in funzione « obbiettiva » (o « neutra », come qualcuno ama dire) la legittimità dell'azione amministrativa, non può non interessare tutta la pubblica amministrazione e, quindi, tutti i cittadini in quanto preoccupati che la gestione pubblica segua procedimenti legittimi.

Particolare interesse, poi, deve saper dimostrare il Parlamento alla funzionalità della Corte che con le sue annuali relazioni — sul rendiconto generale dello Stato e sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria — fornisce alle Assemblee legislative valutazioni di ordine tecnico-giuridico necessarie ai fini del controllo politico sull'operato del Governo. Avallare, dunque, sia pure con l'inerzia, le

attuali disfunzioni di cui soffre l'organo di controllo amministrativo significa per noi tutti venir meno alla funzione del controllo politico che ci è affidata nell'interesse supremo dello Stato.

La proposta di legge prevede dunque, nuove dotazioni organiche ed i relativi passaggi di carriera in termini che assicurano la verifica della idoneità degli interessati attraverso lo strumento dell'esame-colloquio al quale il legislatore è sovente ricorso in questi ultimi tempi, anche se non sono mancate in alcuni casi (leggi nn. 425 del 1958, 409 del 1967, 959 del 1962, per non citare che gli episodi più eclatanti) forme di passaggio di carriera prive di ogni garanzia sulla idoneità dei candidati.

Va, altresì, considerato che la presente proposta di legge non determina un immediato onere finanziario aggiuntivo apprezzabile in quanto i passaggi di carriera non determinano quasi mai aumenti di stipendio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le tabelle II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e *C, D ed E*, annesse al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *B, C, D ed E* annesse alla presente legge.

ART. 2.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria non possono essere comandati a prestare servizio presso la Corte dei conti.

Gli impiegati di ogni ordine e qualifica appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni ed attualmente distaccati o comandati presso la Corte dei conti possono, dopo l'espletamento dei concorsi di cui ai successivi articoli, chiedere di essere inquadrati nei ruoli organici della Corte stessa.

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici delle amministrazioni di provenienza, per l'applicazione del comma precedente, saranno portati in diminuzione nei suddetti ruoli.

Il segretario generale della Corte dei conti restituirà alle amministrazioni di appartenenza gli impiegati comunque in servizio presso gli uffici centrali e le delegazioni regionali della Corte dei conti che non abbiano chiesto di essere inquadrati ai sensi del secondo comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 3.

Nei confronti degli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità indicati nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ridotti alla metà.

ART. 4.

Per il conferimento dei posti che risulteranno vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera di concetto della Corte dei conti, sarà, per una sola volta, indetto un concorso — consistente in un esame colloquio sui servizi d'istituto — riservato al personale della carriera esecutiva (personale amministrativo e personale tecnico) e di dattilografia della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva (amministrativa e tecnica) della Corte dei conti, in seguito all'espletamento del concorso di cui al precedente comma, sarà indetto, entro tre mesi e per una sola volta, un concorso — consistente in un esame colloquio sui servizi d'istituto — riservato al personale della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici e personale ausiliario tecnico) della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il conferimento dei posti che risulteranno vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, sarà, per una sola volta, indetto un concorso — consistente in una prova pratica di dattilografia — riservato al personale della carriera ausiliaria della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti che risulteranno vacanti nel ruolo del personale di dattilografia successivamente all'espletamento del concorso di cui al comma precedente, potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi espletati presso la Corte dei conti nell'ultimo quinquennio.

ART. 5.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di coadiutore superiore o di coadiutore principale od equiparata, conseguono la nomina alla qualifica di segretario principale in prova, alla prima classe di stipendio, previo superamento di un esame colloquio sui servizi d'istituto adeguato alla qualifica alla quale saranno nominati.

Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi e i coadiutori meccanografi con almeno undici anni di anzianità nella carriera, e coloro i quali al momento

dell'inquadramento nel ruolo di meccanografa rivestivano la qualifica di coadiutore principale.

Gli impiegati che alla data predetta rivestono la qualifica di coadiutore o equiparata o che comunque abbiano maturato nella carriera esecutiva, di dattilografia e meccanografia un'anzianità effettiva di servizio di tre anni, conseguono la nomina a segretario in prova con le modalità di cui al primo comma.

ART. 6.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di revisore o segretario, con almeno otto anni di anzianità effettiva di servizio presso le amministrazioni dello Stato, compresa anche quella maturata nelle carriere inferiori, conseguono la promozione alla qualifica di segretario principale alla prima classe di stipendio.

Gli impiegati di cui al primo comma precederanno in ruolo quelli che conseguiranno la nomina ai sensi del precedente articolo della presente legge.

Nel contingente organico previsto nelle allegate tabelle per la qualifica di segretario o revisore principale, è accantonato un numero di posti corrispondente a quello degli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di segretario o revisore e non sono in possesso dell'anzianità di cui al primo comma.

ART. 7.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di commesso capo o equiparata e coloro che comunque hanno maturato nella carriera ausiliaria un'anzianità effettiva di servizio di nove anni, conseguono la nomina a coadiutore principale in prova, alla prima classe di stipendio, previo superamento di un esame colloquio sui servizi d'istituto adeguato alla qualifica alla quale saranno nominati.

Gli impiegati che alla data predetta rivestono la qualifica di commesso o equiparata e che comunque hanno maturato nella carriera ausiliaria un'anzianità effettiva di servizio di tre anni, conseguono la nomina a coadiutore in prova, alla prima classe di stipendio, con le modalità di cui al comma precedente.

Gli impiegati in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti potranno essere inquadri nei ruoli rispettivamente di mecca-

nografia e di dattilografia, previo superamento di una prova pratica adeguata alle mansioni proprie dei rispettivi ruoli.

ART. 8.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero, quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni.

I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e di gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo in ferma volontaria o in rafferma e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati, quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

ART. 9.

I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova saranno restituiti ai ruoli di provenienza.

ART. 10.

Per il personale amministrativo della Corte dei conti, escluso quello dirigente, il limite massimo mensile di ore di lavoro straordinario è aumentato del 50 per cento.

ART. 11.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà, nell'esercizio finanziario 1976, con i normali stanziamenti previsti per il personale amministrativo della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

TABELLA B

PERSONALE
DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Para- metro —		
370	Segretari capi e revisori capi . . .	95
297 } 255 }	Segretari e revisori principali . . .	425
218 } 178 }	Segretari e revisori	425
160 }		
	TOTALE . . .	945

TABELLA C

PERSONALE
DELLA CARRIERA ESECUTIVA

A) *Personale amministrativo.*

Para- metro —		
245	Coadiutori superiori	62
213 } 183 }	Coadiutori principali	278
163 } 133 }	Coadiutori	278
120 }		
213 } 183 }	Assistente alla vigilanza	1
	TOTALE . . .	619

B) *Personale tecnico.*

Para- metro —		
245	Coadiutori meccanografi supe- riori	5
218 } 188 }	Coadiutori meccanografi	36
168 } 143 }		
128 }		
	TOTALE . . .	41
	TOTALE CARRIERA ESECUTIVA . . .	860

TABELLA D

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Para-			
metro			
—			
245	Coadiutori superiori	40	
213	} Coadiutori dattilografi	360	
183			
163			
133			
120			
	TOTALE	400	

TABELLA E

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

A) *Personale addetto agli uffici.*

Para-			
metro			
—			
165	} Commessi capi	55	
143			
133	} Commessi	129	
115			
100			
	TOTALE	184	

B) *Personale ausiliario tecnico.*

Para-			
metro			
—			
165	} Agenti tecnici capi	5	
143			
133	Agenti tecnici	11	
	TOTALE	16	
	TOTALE CARRIERA AUSILIARIA	200	